

REGOLAMENTO DEL MERCATO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55/1996

**COMUNE DI
OLGIATE MOLGORA
Provincia di Lecco**

ART. 1 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

L'esercizio del Commercio su aree pubbliche dei generi per i quali tale forma di vendita é consentita, é disciplinata nel territorio del Comune, dalla Legge 28/3/1991 n.112 "*Norme in materia di commercio su aree pubbliche*" e dal D.M. 04/06/1993 N.248 "*Regolamento di esecuzione della Legge 28 marzo 1991, n.112*" concernente norme in materia di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei criteri programmatori fissati dalla Regione, nonche' dei principi e delle attribuzioni degli enti locali di cui alla Legge 08/06/1990, n.142, dalla Legge 77/1997 e della Legge Regionale 20/04/1995, n.25 e delle presenti disposizioni.

ART. 2 OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE

Per l'esercizio del commercio su aree pubbliche é necessaria l'iscrizione nel Registro Esercenti il Commercio previsto dall'art.2 della Legge 426/71 e l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della Legge 112/91, rilasciata secondo i criteri di legge.

In particolare, l'autorizzazione per l' esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, lettera b della Legge 112/91, è efficace nell'ambito del territorio della Regione, è rilasciata per delega della Camera di Commercio e concerne il commercio su aree date in concessione per un periodo pluriennale (mercati in uno o più giorni della settimana).

L'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera c della Legge 112/91, è efficace su qualsiasi area, purchè in forma intinerante, è rilasciata con le stesse modalità di cui al comma precedente, concerne la vendita intinerante ed abilita anche alla vendita a domicilio dei consumatori, per delega della Camera di Commercio, di cui alla L.R. 20/04/1995, N.25.

Le autorizzazioni di cui all'art.1, comma 2, lettera b e c sono rilasciate a persone fisiche o a società in nome collettivo od in accomandita semplice¹ ; con le stesse modalità di delega la Camera di Commercio abilita all'esercizio delle tabelle merceologiche di cui all'art. 37 della Legge 11/06/71 n.426 e successive integrazioni e modificazioni; per il commercio di alimentari l'autorizzazione abilita anche alla somministrazione.

Il commercio intinerante su aree pubbliche deve essere esercitato mediante soste in aree pubbliche per non più di 60 minuti consecutivi.

Al termine della sosta di 60 minuti, il commerciante intinerante dovrà spostarsi almeno di 500 metri, in una nuova area di sosta.

¹ Art. 2., 5° Comma della Legge 28.03.1991, n° 112 ed Art. 1 del D.M. 04.06.1993 n° 248

ART. 3
CONTENUTO MERCEOLOGICO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'oggetto dell'autorizzazione sia in sede di primo rilascio che in sede di successive aggiunte o variazioni, è indicato nel relativo documento rappresentativo, sulla base delle Tabelle merceologiche (esclusa la VIII/a) di cui al Decreto Ministeriale 04.08.1988, n. 375.

Il titolare dell'autorizzazione non può vendere generi diversi da quelli contenuti nelle tabelle merceologiche indicate sull'autorizzazione.

ART. 4
ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche deve essere esibita a richiesta degli organi di vigilanza.

Gli ambulanti devono tener con se' l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, se concessionari di posteggio, ed il libretto sanitario, se prescritto.

ART. 5
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONI

1. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e' revocata qualora il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio;

2. L'autorizzazione e' altresì revocata :

a) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;

b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione per il periodo di cui all'art.3, comma 9 della legge 112/91 .

ART. 6
MERCE IN VENDITA - CARTELLINI PREZZO

Il commerciante su aree pubbliche non può in nessun caso rifiutare la vendita della quantità e della qualità richiesta della merce esposta al pubblico.

A tal fine è tenuto ad applicare i cartellini indicatori dei prezzi su tutti i generi per cui tale obbligo è prescritto dalla Legge (art. 38 Legge 426/71, art. 59 D.M. 04.08.1988 n. 375).

ART. 7
CONTROLLO IGIENICO - SANITARIO

La vendita su aree pubbliche dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità Sanitaria, da effettuarsi anche nei locali di deposito.

Gli esercenti di tale commercio, e i loro collaboratori, devono essere muniti di tessera sanitaria, sottoposti periodicamente alle visite mediche di controllo e sottostare a tutte le prescrizioni emanate dall'Autorità Sanitaria competente, nell'interesse della sanità pubblica.

ART. 8
PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

I venditori lasceranno sul suolo pubblico i rifiuti ed i residui inerenti alla propria attività. Il Comune provvederà a rimuovere tali rifiuti e residui di provenienza mercatale che dovranno essere lasciati sul suolo pubblico in maniera ordinata ed urbana entro l'orario di chiusura del mercato comunale.

Costituisce condizione di revoca della concessione lasciare il posteggio e le aree private limitrofe in stato di sporcizia.

ART. 9
MERCATO SETTIMANALE DEGLI AMBULANTI

Nel giorno di giovedì di ogni settimana ,sull'area pubblica a ciò destinata, si svolge il mercato di generi vari.

Nel caso in cui la giornata prefissata coincida con una festività, il mercato si svolgerà il medesimo giorno .

Nell'ambito del mercato i posteggi possono essere dislocati dal Sindaco secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica, fognaria, energia elettrica e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte, nonché di sicurezza pubblica.

L'area di mercato è suddivisa rispettivamente da venditori di generi alimentari e da venditori di La riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani verra' eseguita tramite bollettino di conto corrente postale, emesso dal concessionario del comune, nelle misure e alle scadenze determinate dall'Amministrazione Comunale.

Inoltre, l'Amministrazione Comunale, si riserva di dare disposizioni agli operatori del mercato, generi non alimentari, per un numero complessivo di 64 posti.

Ai produttori diretti, singoli o associati ed ai battitori,² è riservato un posteggio ciascuno; i posteggi non possono essere utilizzati, in assenza delle categorie sopra menzionate.

² Art. 7, 3° Comma della Legge 28.03.1991, n°112

ART. 10
PERSONALE PREPOSTO ALLA DIREZIONE DEL MERCATO

Alla direzione del mercato su aree pubbliche di merci varie è preposto il Sindaco o un suo delegato, in collaborazione con l'Ufficio amministrativo incaricato e l'Ufficiale di Polizia Municipale, ai quali spetta il compito di fare osservare le disposizioni contemplate nel presente regolamento.

ART. 11
DIMENSIONE DEI POSTEGGI E CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA

Il fronte espositivo dei posteggi di mercato è visibile nella piantina planimetrica allegata e non può essere superiore a 9 metri lineari, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 7 del D.M. 04.06.1993, n° 112.

Eventuali deroghe alle misure così stabilite, potranno essere concesse dal Sindaco, in casi eccezionali di comprovata necessità attinente le caratteristiche delle attrezzature, compatibili con le disponibilità locali.

Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio della misura di cm. 50, che dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature.

Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita aventi l'altezza minima dal suolo di cm.50 e, se alimentari, di cm. 80 ed il tendone a copertura del banco deve avere un'altezza minima dal suolo di m.2, misurata nella parte più bassa e non deve sporgere oltre il confine con altra occupazione del suolo assegnato.

E' fatto obbligo ai concessionari di tenere i banchi e le attrezzature costituenti il posteggio in modo ordinato e decoroso, osservando al riguardo tutte le norme vigenti in materia igienico-sanitaria, pena la decadenza di concessione (vedi art.8 comma 3° del D.M. 04/06/1993 n.248).

Il Sindaco si riserva per comprovate esigenze di ordine pubblico, di transito veicolare e quant'altro si rendesse necessario, di trasferire il mercato in altra area.

ART. 12
ORARI DEL MERCATO

Il mercato avrà la durata di 7 ore e si svolgerà nel seguente modo:

- i venditori potranno trovarsi sul mercato entro le ore 7,00 ; l'orario di vendita è stabilito dalle ore 8,00 alle ore 13,00, non è possibile abbandonare il posteggio prima di tale termine;
- sessanta minuti dopo l'orario di chiusura delle vendite, i posteggi devono essere completamente liberi.

L'occupazione del posteggio da parte del titolare deve avvenire entro l'orario di inizio delle vendite (ore 8,00); qualora l'ambulante non si sia presentato al mercato entro tale termine, il posto sarà assegnato, per la giornata, ad altro ambulante, a termini del successivo art.19;

ART. 13 CONCESSIONE E RINNOVO DECENNALE DEI POSTEGGI

I commercianti su aree pubbliche devono provvedere al rinnovo della concessione decennale, previa domanda da presentare al Comune almeno sei mesi prima della scadenza.

La mancata presentazione della domanda di rinnovo nel termine stabilito, equivale alla rinuncia della concessione.

La concessione dei posteggi nel mercato settimanale ha validità decennale, e' revocabile in qualsiasi momento, per comprovate ragioni di pubblico interesse o di pubblica utilità'.
In sostituzione deve essere individuata altra area idonea da mettere a disposizione degli operatori del settore.

Presso i competenti Uffici Comunali sarà tenuto uno schedario nel quale sono iscritti i commercianti su aree pubbliche titolari di posto, ai sensi del presente articolo;

ART 14 TRASMISSIONE DEL POSTEGGIO

La concessione del posteggio è strettamente personale. Il trasferimento dell'autorizzazione, consentita solo se avviene con la cessione dell'Azienda in proprietà o in gestione, comporta anche il passaggio della concessione del posteggio al subentrante così come previsto dalla Legge 11.06.1971, n°426, dell'art. 49 2/o, 3/o e 4/o Comma del D.M. 04.06.1993, n° 248.

ART. 15 TRASFERIMENTI PER MIGLIORIE

I venditori su aree pubbliche, al fine di migliorare la propria posizione, possono presentare domanda al Comune onde ottenere il trasferimento in uno dei posti che si rendessero eventualmente disponibili nell'ambito del rispettivo settore merceologico.

Le domande di cui sopra vengono tenute in apposita evidenza e l'assegnazione dei posti viene effettuata in base ai criteri stabiliti dall'art. 9, con precedenza rispetto alle domande di nuova assegnazione, in ottemperanza all'art. 7, 8/o Comma del D.M. 04.06.1993, n°.248.

ART 16

CONSERVAZIONE DEL POSTEGGIO

Il concessionario che debba assentarsi per malattia, altra importante ragione di carattere personale, deve chiedere al Sindaco la conservazione del proprio posteggio prima di aver effettuato la terza assenza consecutiva.

La conservazione può essere disposta per un periodo massimo di 13 settimane,³ computando anche le assenze consecutive effettuate prima della domanda di conservazione del posto.

Solo per gravi e comprovati motivi e nel caso di malattia, previa presentazione di certificazione rilasciata dalla Ussl di residenza del concessionario, può disporsi la conservazione del posteggio per periodi di tempo superiori alle 13 settimane.

La conservazione del posteggio deve essere garantita anche per i periodi relativi al servizio militare obbligatorio, alla gravidanza e al puerperio e per tutti gli altri casi di assoluta comprovata necessità.

ART. 17

PARTICOLARI DIVIETI PER CONCESSIONARI

Nell'interno del mercato è fatto assoluto divieto di:

- A) occupare il posteggio ed effettuare le vendite nelle ore eccedenti l'orario stabilito;
- B) vendere merci diverse da quelle per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione;
- C) adottare sistemi di vendita che arrechino disordine sul mercato;
- D) vendere generi infiammabili;
- E) detenere materie che siano causa di cattive e nocive esalazioni;
- F) sostare dopo l'inizio delle operazioni di vendita, con veicoli o altri mezzi di trasporto che non servano da banco o da sostegno delle merci e non trovino sistemazione nello spazio assegnato;
- G) fare attacchi agli impianti esistenti per la utilizzazione dell'energia elettrica o installare prese d'acqua, senza la preventiva autorizzazione delle autorità competenti;
- H) danneggiare in qualsiasi modo il suolo, i prati erbosi, le piante, gli alberi, le prese d'acqua e elettriche;
- I) praticare affissioni o iscrizioni di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzate dall'Autorità Comunale;
- J) collocare tende, assiti o altra opera fissa o mobile o anche merci in modo da danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico;
- K) accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da costituire un pericolo per l'incolumità delle persone;
- L) lasciare animali liberi;
- M) accendere fuochi.

³ Art. 8, 5° Comma del D.M. 04.06.1993, n°248

ART. 18

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Ai posteggiatori che turbino l'ordine e la disciplina del mercato, arrechino molestia nelle vendite delle mercanzie, attirino acquirenti con rumore e schiamazzi, usino parole o compiano atti sconvenienti, gettino derrate avariate o rifiuti nei luoghi di passaggio, occupino spazi non regolarmente concessi o comunque contravvengano alle norme del presente regolamento, **con particolare riferimento agli obblighi previsti dall'art. 8**, salvo le maggiori pene stabilite da leggi o regolamenti speciali, verranno comminate, previa verbalizzazione le seguenti sanzioni:

- A) richiamo scritto;
- B) sanzione amministrativa ai sensi di legge;
- C) revoca della concessione prevista dalle direttive regionali.

Il richiamo scritto, la sanzione amministrativa e la revoca della concessione sono disposte dal Sindaco, sentito l'interessato e il parere della competente commissione provinciale del commercio su aree pubbliche.

ART.19

ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTI VACANTI

Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare è assegnato, per la durata di non utilizzazione, con il seguente ordine di precedenza a:

- 1) I soggetti in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1 comma 2 lettera C) della Legge 112/91.
- 2) I soggetti in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1 comma 2 lettera B) della Legge 112/91.

All'interno di ciascuno dei gruppi di soggetti sopraindicati, hanno titolo di precedenza coloro che hanno il più alto numero di presenze alle operazioni di assegnazione temporanea dei posteggi sul mercato di cui al presente Regolamento.

Ai fini del presente articolo non può essere data in concessione l'area temporanea non occupata, qualora si tratti di box, o chiosco, o altri locali, o in essa si trovino strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione.

Il numero di presenze è attestato dal Sindaco o da un suo delegato prima dell'effettuazione di ogni mercato tramite la vidimazione di un estratto riassuntivo del registro delle presenze.

Fra coloro per cui non può essere documentato il numero di presenze o a parità di presenze ha precedenza chi ha iniziato prima l'attività, data che viene desunta dal certificato di iscrizione al Registro delle Ditte che deve essere presentato a cura del richiedente l'assegnazione temporanea, qualora intenda far valere tale titolo di priorità.

Alla assegnazione temporanea procede, sulla base dei criteri sopraindicati, personale dell'ufficio Polizia Municipale appositamente comandato, che curerà anche la tenuta del registro delle presenze alle assegnazioni temporanee, nonché la vigilanza generale sul mercato.

ART. 20
DECADENZA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

Costituisce decadenza dell'autorizzazione la mancata utilizzazione dello stesso per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi per ciascuno anno solare ⁴ salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, **così come previsto dall'art. 16 del presente regolamento.**

Il verificarsi delle cause di decadenza viene accerata dal Sindaco su segnalazione dell'Ufficio di Polizia Municipale e comunicata per iscritto all'interessato.

Il posteggio concesso in sostituzione di quello eliminato (Art.1, comma 2/°, lettera b della legge) non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente in conformità delle scelte dell'operatore. Questi in attesa dell'assegnazione, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e di quelle emanate ai sensi dell'art 3, comma 13 della Legge, nonché delle limitazioni e dei divieti posti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. ⁵

ART.21
COMMERCianti ITINERANTI SU AREE PUBBLICHE

Nei giorni di mercato è fatto divieto ai commercianti itineranti su aree pubbliche di esercitare la loro attività nella zona compresa in un raggio di 150 metri dall'area di mercato.

ART.22
TASSA DI OCCUPAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO

Il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico da parte di commercianti su aree pubbliche viene effettuato mediante versamento a mezzo c.c.p. intestato al comune entro le scadenze stabilite (D.L. n.507 del 15/11/1993 e successive modificazioni).

A ciascun operatore titolare di posteggio viene rilasciato apposito documento contenente l'indicazione di concessione e dell'importo unitario della relativa tassa.

Il documento è strettamente personale e deve essere depositato, per il controllo delle presenze, ad ogni frequenza di mercato.

Per gli spuntisti il canone di concessione del posteggio deve essere pagato, di volta in volta, presso l'ufficio postale, con apposito bollettino che verterà consegnato al momento dell'assegnazione del posteggio, dagli operatori della Polizia Municipale.

⁴ Art. 3, 9° Comma della Legge 112/91 ed Art. 8, 5° Comma del D.M. 04.06.1993, n°248

⁵ Art. 9, 2° Comma del D.M.04.06.1993, n° 248.

ART. 23
DELEGA DELLE FUNZIONI

Secondo l'art.2 della Legge regionale 20.04.95, n° 25, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura sono delegate ad esercitare le seguenti funzioni:

- a) la conversione delle autorizzazioni di cui alla Legge 19 Maggio 1976, n° 398 nelle nuove autorizzazioni regionali di cui al terzo e quarto comma dell'art. 2 della Legge Regionale 20.04.95 n.25, così come disciplinata dall'art.19 del D. M. 4 giugno 1993, n° 248 e dall'art 4 della Legge Regionale 20.04.95 n.25;
- b) il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al terzo e quarto comma dell'art.2 della Legge Regionale 20.04.95 n.25;
- c) la revoca e la sospensione delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 5 e dell'ultimo comma dell'art 6 della legge 112/91;
- d) il subingresso e la volturazione per il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda come disciplinato dall'art.16 del D. M. 4 giugno 1993, n° 248.

ART.24
**NORMA TRANSITORIA-PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL
MERCATO SETTIMANALE.**

I commercianti su aree pubbliche che all'entrata in vigore del presente Regolamento, risultino nell'elenco degli operatori del mercato settimanale, conservano di diritto la concessione del posteggio.

ART.25
RICHIAMO AGLI USI E CONSUETUDINI

Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento e nelle disposizioni di legge e Regolamenti speciali ivi richiamati, si fa riferimento agli usi e consuetudini locali in materia di commercio su aree pubbliche.

**AGGIUNTE E MODIFICHE SUCCESSIVE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL
PRERSENTE REGOLAMENTO.**